

Oggetto: **Approvazione “DL *green pass* lavoro” e conversione in legge “DL *green pass*”.**

**DL “green pass lavoro”**

**Comunicato stampa del Governo**

**Lavoro privato**

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, **è considerato assente senza diritto alla retribuzione** fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

# Nostre considerazioni

L’art. 9-septies, aggiunto al DL n. 52/2021, stabilisce, al comma 1, che **dal 15 ottobre 2021** e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Covid-19, **a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del DL n. 52**. **La disposizione, ai sensi del comma 2, si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, nei predetti luoghi, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni**.

**Va premesso che la disposizione non chiarisce se l’obbligo riguardi le attività esercitate al chiuso o anche quelle che si svolgono all’aperto**. Considerato però che l’art. 9-bis del DL n. 52, quando ha inteso, ha espressamente indicato se le attività per le quali occorre il “green pass” debbano svolgersi al chiuso (vedasi il caso della ristorazione), **si ritiene che l’obbligo riguardi anche le attività esercitate all’aperto, fra le quali ad esempio il commercio su aree pubbliche**.

Si ritiene, inoltre, sulla base di quanto affermato dalla norma, che **l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde riguardi sia il personale dipendente delle attività private che chiunque svolga un’attività lavorativa a qualsiasi titolo, anche di formazione o di volontariato; l’obbligo si riferisce, altresì, ai titolari delle attività imprenditoriali per l’accesso ai locali o alle aree ove esercitino le proprie attività ed ai lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino comunque un’attività sulla base di contratto esterno**.

Le disposizioni relative ai predetti obblighi non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (in merito, si attende ancora l’adozione di un provvedimento che prevede la digitalizzazione del dato).

Il comma 4 dell’art. 9-septies specifica che **i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2**. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro: la norma comporta che **il controllo sul possesso della certificazione verde deve essere effettuato, per i lavoratori che prestino la propria attività sulla base di contratti esterni, sia da parte dei titolari delle attività ove il servizio è effettivamente svolto, sia dai rispettivi datori di lavoro**.

Per effetto del comma 5, infine, **i datori di lavoro:**

* **definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione**, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
* **individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi**. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021.

# I datori di lavoro di lavoro, dunque, dovranno stabilire e formalizzare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e individuare i soggetti incaricati dei controlli (cosa già prevista dal DPCM del 17 giugno, che abbiamo commentato in precedenti note).

Ovviamente, **la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori autonomi titolari di attività imprenditoriale non potrà che essere effettuata dagli Organi di vigilanza delle pubbliche Autorità.**

Le **conseguenze del mancato possesso della certificazione verde** sono descritte dai commi 6 e 7.

Ai sensi del comma 6, **i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa**, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, **in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**. **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato.

# Il comma 7 stabilisce che la sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID- 19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Un particolare regime è previsto per le imprese con meno di quindici dipendenti. In tale fattispecie, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione da parte del lavoratore, il datore di lavoro può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

**Sulla particolare fattispecie, si attendono ovviamente istruzioni più precise da parte del Governo e/o dei Ministeri competenti.**

# Sanzioni

L’**accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi** di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

**La sanzione, in questo caso, è aumentata e stabilita in euro da 600 a 1.500**. Si applicherà la sanzione corrispondente al doppio del minimo, a meno che il pagamento non avvenga entro i 5 giorni dalla notificazione: in tal caso è prevista la canonica riduzione del 30%.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 (mancata verifica da parte del datore di lavoro delle prescrizioni) o di mancata adozione delle misure organizzative (sempre da parte del datore di lavoro) di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020. Si tratta della sanzione ordinaria (da euro 400 a euro 1.000) nonché delle regole per l’applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

# Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 euro. Per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti riceveranno un contributo da parte dell’Amministrazione Pubblica pari a 7 euro. La remunerazione complessiva per le farmacie sarà pari a 15 euro, di cui 8 a carico dell’utente e 7 quale quota di contribuzione pubblica.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

**Conversione in legge “decreto green pass”**

Nel frattempo, è stato **convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, cosiddetto “decreto *green pass*”**. La legge di conversione, n. 126, del 16 settembre 2021, è stata pubblicata sulla G.U. n. 224, del 18 settembre.

Fra le modifiche apportate, evidenziamo le seguenti.

# Anzitutto, viene trasformata in norma di legge l’interpretazione dell’art. 9-bis del DL n. 52, che era già stata fornita mediante una FAQ del Governo, secondo cui è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Alla lettera f), con riferimento ai «centri termali» è inserita la deroga per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche.

# Viene confermato l’obbligo di possedere il green pass (lett. g-bis) per le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2.

Abrogato il comma 2-bis, il quale prevedeva che i bambini di età inferiore a sei anni fossero esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti. Ma ovviamente resta valido quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9-bis, ai sensi del quale l’obbligo del *green pass* non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale.

# Anche nel caso delle sagre e fiere locali l’interpretazione data per FAQ viene trasformata in norma. Con riferimento alle sagre e alle fiere che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

**Fondamentale la sottolineatura, al comma 2, capoverso 10-bis, secondo cui «Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato». La norma evidenzia in modo chiaro e preciso che le limitazioni ad attività di qualsiasi genere correlate al possesso del *green pass* possono essere previste solo con legge, e con legge dello Stato (non delle Regioni).**